



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera ISCHIA

(tel. 081-5072811 – fax 081-5072850 – E-mail ucischia@mit.gov.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it – Numero blu 1530)

ORDINANZA n. 41 /2017

DISCIPLINA DEL JETLEV, FLYBOARD E DISPOSITIVI A QUESTI ASSIMILABILI, JET SURF, ACQUASCOOTER E PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, ATTIVITA' DI SNORKELING TRAINATO, ATTIVITÀ WINDSURF, KITE-SURF, ED ALTRI TIPI DI TAVOLE A VELA.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n.172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003 n° 172”;

VISTO il D.M. 29 luglio 2008 n° 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 recante il Codice della nautica da diporto”;

VISTA l’Ordinanza n° 62/2013 del 20/05/2013 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono stati disciplinati i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto;

VISTA la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, concernente “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;

VISTA la propria vigente Ordinanza in materia di sicurezza balneare;

VISTA la propria Ordinanza n°48/2012 del 29/05/2012 recante la disciplina della locazione/noleggior dei natanti da diporto;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale è stata istituita l’area naturale marina protetta denominata “Regno di Nettuno” ed il relativo regolamento di esecuzione ed organizzazione approvato con Decreto 30 luglio 2009 del medesimo Ministero.

VISTO il dp. prot. n. 40701 in data 03.05.2011 del Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in merito alla necessità che le Ordinanze di sicurezza balneare e di disciplina delle attività connesse agli usi turistici ricreativi del mare e delle rispettive aree di giurisdizione per quanto possibile, siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità;

VISTO il dp. prot. n. 51241 in data 31.05.2014 del Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale sono state diramate le linee indirizzo per la regolamentazione dell’utilizzo di dispositivi nautici riconducibili ai “Jetlev, Flyboard ed altri a questi assimilabili”;

CONSIDERATA la necessità, alla luce delle anzidette linee di indirizzo, di adottare specifica disciplina tesa a regolamentare l'utilizzo di detti dispositivi ed altri' per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e della balneazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Ischia;

VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG '72);

VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);

VISTO il parere favorevole a firma del Direttore F.F. dell'AMP "Regno di Nettuno" del 12/05/2017;

VISTI gli artt. 16, 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché di tutelare la pubblica incolumità in dipendenza dello svolgimento delle attività nautiche in parola tenuto conto del consistente traffico diportistico e di linea che caratterizzano i litorali dell'Isola d'Ischia.

ORDINA

Articolo 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento si applica nel mare territoriale e nelle acque marittime del Circondario Marittimo di Ischia comprendente il litorale costiero ricadente nei Comuni di Ischia Porto, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio d'Ischia, Barano d'Ischia.
2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27, commi 5 e 6, del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, il presente regolamento disciplina:
 - a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - (1) natanti da diporto denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali;
 - (2) Flyboard, Jetlev Flyer e similari nonché l'utilizzo del JET SURF ed altre tavole a propulsione.
 - (3) Sci nautico e natanti galleggianti trainati (banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle);
 - (4) tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.);
 - (5) tavole a vela (windsurf);
 - (6) tavole con aquilone (kitesurf);
 - (7) natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - (8) moto d'acqua;
3. Il presente Regolamento si applica anche nell'area marina protetta denominata "Regno di Nettuno", di cui al DM in premessa – ricadente nel Circondario marittimo di Ischia, limitatamente agli aspetti non contemplati dal relativo regolamento di gestione, cui si rimanda per quanto ivi specificamente disciplinato.

4. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto di Ischia e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Ischia.

Articolo 2 **(DEFINIZIONI)**

- 1) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti. È esclusa la moto d'acqua agli effetti della presente ordinanza;
- 2) Il **Jetlev Flyer** è costituito da un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conducente, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua in mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conducente sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.
- 3) Il **Flyboard** è costituito da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev Flyer.
- 4) Il **JET SURF** è costituito da una tavola a motore (dotata di motore idrogetto a combustione interna), priva di organi di comando fissi (timone o volante) e dotata solo di un cavo a prora collegato ad un "joystick" con funzioni di comando / acceleratore. Tale "Joystick", assicurato ad un cavo collegato alla prora della tavola motorizzata, è generalmente munito di un unico dispositivo di sicurezza magnetico collegato a modo di "braccialetto" al conducente. Tale natante è inquadrato tra i mezzi di cui all'art. 27 comma 3 lett. c) del D.lgs. 171/2005 e più precisamente tra i mezzi definiti acquascooter, moto d'acqua e similari.
- 5) La **moto d'acqua** è costituita da un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
- 6) Per **acquascooter subacqueo** si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ed assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche similari alle seguenti: velocità da 3 a 5 km/h - profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri - autonomia di circa 2 ore.
- 7) **Snorkeling trainato:** attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare

la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante.

- 8) **Tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
- 9) **Tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
- 10) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- 11) **Traino di galleggianti gonfiabili o simili:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi simili, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.
- 12) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore.-

Articolo 3 **(NATANTI DA SPIAGGIA)**

1. L'esercizio dell'attività di locazione di natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate nell'Ordinanza n°48/2012 del 29/05/2012 recante la disciplina della locazione/noleggior dei natanti da diporto.
2. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. I natanti da spiaggia possono navigare solo in ore diurne. Qualora si allontanino oltre i trecento metri e fino a un miglio dalla costa è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008.
4. Sui natanti di cui al presente articolo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 DM 146/2008.

5. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice della nautica da Diporto.

Articolo 4

(LIMITI E PRESCRIZIONI OPERATIVE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL FLYBOARD, JETLEV FLYER, JET SURF - O JETFOILER - E SIMILARI)

1. Fatte salve le vigenti disposizioni relative all'area rientrante nell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno", l'utilizzo dei dispositivi di cui al presente articolo ed apparecchi ad essi assimilabili **NON è consentito**, nelle acque del Circondario Marittimo di Ischia.
2. Le eventuali aree entro le quali gli interessati dovessero richiedere l'utilizzo di tali dispositivi potranno a tal fine essere specificamente individuate ed autorizzate a parziale deroga della presente ordinanza solo se risulteranno idonee a seguito di apposito sopralluogo esperito da questa Autorità Marittima, previo accertamento delle necessarie condizioni di sicurezza previste, sentito ed acquisito il parere dell'Ente Gestore dell'AMP "Regno di Nettuno". Una volta autorizzate, tali aree dovranno essere ben segnalate e delimitate per l'uso in sicurezza delle apparecchiature secondo le indicazioni della presente Ordinanza, dell'Autorizzazione rilasciata, nonché del manuale d'uso delle apparecchiature concretamente impiegate e comunque, subordinatamente all'osservanza ed al rispetto delle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. Nell'esercizio delle attività oggetto della presente Ordinanza, è vietato utilizzare le attrezzature nautiche in parola:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) nel periodo notturno;
 - c) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
 - d) all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
 - e) l'attività, in ogni caso, deve essere svolta ad una distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri e non superiore ad 1 (un) miglio nautico dalla costa;
 - f) a distanza inferiore a 500 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata od ancorata al fondo marino;
 - g) negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legalmente emanato;
 - h) all'interno dei corridoi di lancio;
 - i) i limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo, suggerito dalla buona perizia marinaresca e tenuto conto della caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanza di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente;

- j) in caso di svolgimento di attività all'interno di specchi acquei assentiti in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio dei medesimi è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai sopra citati divieti.
4. Ferme restando le regole sopra riportate, l'eventuale esercizio delle attività di Flyboard, Jetlev Flyer e similari nonché l'utilizzo del JET SURF, è sempre subordinato al rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
- a) L'età minima per l'utilizzo dell'apparecchiatura è di anni 18 (come previsto per la patente nautica);
 - b) L'utilizzatore dei dispositivi deve essere in possesso della patente nautica o titolo equipollente, se previsto, in caso di stranieri. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tale evenienza non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 - c) L'utilizzo dell'apparecchiature è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
 - d) L'attività deve essere svolta in area opportunamente individuata, ben segnalata e, non potendosi prevedere la molteplicità delle manovre effettuabili, con profondità adeguata (almeno 20 metri) per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura. In ogni caso il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;
 - e) È fatto divieto di utilizzo dei dispositivi se nella zona di mare immediatamente circostante si svolgono altre attività nautico-diportistiche;
 - f) È fatto obbligo all'utilizzatore di assicurarsi, prima di alzarsi con il dispositivo (Flyboard, Jetlev Flyer) di avere un adeguato e libero battente d'acqua intorno a sé tale da consentirgli un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
 - g) L'attività deve essere svolta, alla presenza continua di un osservatore con compiti di sorveglianza durante il funzionamento del dispositivo;
 - h) È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore, se presente, di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione DPI (cintura di salvataggio, caschetto protettivo);
 - i) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
 - j) I Flyboard, Jetlev Flyer e similari nonché i JET SURF dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa che contempli, espressamente, le attività che vengono svolte con tali apparecchiature e che preveda un'idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
 - k) Ciascun Flyboard, Jetlev Flyer e similari potrà assistere esclusivamente una persona alla volta e non potrà essere impiegata in nessun'altra attività.
5. Le persone che intendano svolgere tali attività secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza, saranno responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è da ritenersi manlevata per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

6. Eventuali ulteriori vincoli/disposizioni impartiti dall'Autorità Marittima in apposita autorizzazione allo svolgimento delle attività in questione si intenderanno integralmente facenti parte della presente Ordinanza, con tutto quanto ne concerne in caso di violazione.
7. Le unità in transito nel tratto di mare, eventualmente autorizzato da questa Autorità Marittima, in cui opera un JetLev Flyer, un Flyboard o un JET SURF dovranno mantenersi ad una distanza minima di sicurezza, comunque non inferiore a 200 metri, tale da non interferire con i predetti mezzi.

Articolo 5

(DISCIPLINA DI SICUREZZA PER GLI ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E SIMILARI)

1. Fatte salve le vigenti disposizioni relative alle aree rientranti nella perimetrazione dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno" (ai sensi dell'art. 16 del Decreto 30 luglio 2009 "Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'AMP Regno di Nettuno, nell'area marina non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e similari), nell'ambito delle aree del Circondario Marittimo di Ischia la navigazione degli scooter acquatici e natanti similari deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) E' assolutamente vietata la navigazione:
 - (1) all'interno dei porti del Circondario Marittimo ed a 500 mt. dall'imboccatura degli stessi;
 - (2) ad una distanza inferiore a 200 mt. dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - (3) oltre 1 miglio dalla costa;
 - (4) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 mt. da eventuali navi alla fonda;
 - (5) ad una distanza inferiore a 500 mt. dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) La navigazione è consentita esclusivamente nelle ore diurne, nella fascia di mare compresa tra i 500 mt. dalla costa fino ad 1 miglio, in condizioni meteo-marine favorevoli e con l'obbligo degli occupanti di indossare la cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo, omologato ai sensi della vigente normativa in materia.
 - c) Nell'ambito della perimetrazione dell'AMP "Regno di Nettuno" ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di gestione citato in premessa, il transito delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari è consentito esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa (previo utilizzo dei corridoi di lancio) al solo scopo di raggiungere le zone esterne all'area marina protetta con le seguenti modalità:
 - 1) In zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
 - 2) In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 mt. dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi oltre la distanza di 300 mt. sempre in assetto dislocante;

- d) Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo sono consentiti solo negli eventuali corridoi di lancio appositamente concessi. In tale ipotesi, nello specchio acqueo antistante devono essere collocati, a cura del concessionario, appositi gavitelli che segnalino la presenza del corridoio di lancio (e, quindi, il divieto di balneazione) secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza di sicurezza Balneare.
- e) Nelle manovre di partenza e rientro a terra, all'interno dei corridoi di lancio, i conduttori dei suddetti natanti devono usare ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte per quanto più possibile perpendicolari alla costa. In particolare, nella fase di allontanamento o di atterraggio nei predetti corridoi, i conduttori dovranno mantenere una velocità (comunque non superiore a 3 nodi) tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, al fine di evitare che le emissioni di scarico e quelle acustiche abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti o agli altri fruitori delle spiagge.

2. Per la conduzione degli acqua-scooter o moto d'acqua e mezzi simili sono richieste altresì le seguenti condizioni d'esercizio:

- a) ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 luglio 2005 n.171, la conduzione degli acquascooters è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
- b) Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio di tipo omologato), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).
- c) gli acquascooters devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore, ovvero in caso di condotta non regolamentare degli stessi. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca – sterzo con ritorno automatico);
- d) durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
- e) il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autentica;
- f) l'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
- g) la partenza e l'arrivo in costa degli acquascooters, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità indicate nella presente Ordinanza.

- h) Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio ("tender"), può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del DM 146/2008 ed entro il raggio di 1 (un) miglio dall'unità al cui servizio è posta.
3. I noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili, devono conformarsi alle prescrizioni dei provvedimenti vigenti in materia di locazione e noleggio di unità da diporto.
4. Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

Articolo 6

(UTILIZZO DI PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE E SNORKELING, DENOMINATI "ACQUASCOOTER SUBACQUEI - SEASCOOTER")

1. L'utilizzo dei propulsori acquatici subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo-marine favorevoli entro 1 miglio dalla costa;
 - b) il propulsore dovrà essere dotato di sistema di contenimento e protezione dell'elica;
 - c) il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno:
 - 1) 16 anni di età per la navigazione in superficie indossando un giubbotto di salvataggio;
 - 2) 18 anni per la navigazione in immersione;
 - c) l'operatore del propulsore subacqueo (in navigazione di superficie e subacquea) dovrà essere appositamente segnalato, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri, tale segnalamento deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 mt.;
 - d) l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.
2. È fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare i "*propulsori subacquei*":
- a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Ischia, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso ai porti;
 - b) a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti e dei canali;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari.
 - d) nelle zone di mare riservate alla balneazione;
 - e) a distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - f) a distanza inferiore a 300 (trecento) metri dalle unità all'ancora.

- g) nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
- h) negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

3. L'utilizzo dei propulsori subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il dispositivo dovrà essere dotato di propulsione ad idrogetto o con elica schermata in modo tale da non permettere il contatto con il subacqueo trainato;
- b) per il trasporto dei dispositivi negli specchi acquei di esercizio potrà avvenire mediante traino di un unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario previo utilizzo di apposito corridoio di lancio, per lo stesso scopo, al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le acque riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.
- c) in caso di traino con unità a motore, il conduttore dell'unità trainante deve avere almeno 18 anni e deve essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo);
- c) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto (dotato di brevetto di assistente bagnante, rilasciato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale);
- d) sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
- e) la velocità di traino deve essere non superiore a 3 nodi in modo da non provocare danni alla persona trainata e/o moto ondoso;
- f) il mezzo nautico impiegato quale unità trainante deve avere a bordo, ai sensi dell'art. 88 del D.M. 29.07.2008, n.146, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X dello stesso D.M. 146/2008, nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa, una adeguata cassetta di pronto soccorso, un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
- g) l'unità trainante utilizzata deve essere munita di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore a 100 (Cento) metri;
- i) ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
- j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo di qualsiasi tipo;
- k) la distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante deve essere compresa tra 5 (cinque) metri, distanza minima, e 30 (trenta) metri, distanza massima;
- l) l'attività è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteo-marine assicurate favorevoli;
- m) l'unità utilizzata deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;

Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Articolo 7

(ATTIVITÀ DI SNORKELING TRAINATO - RAY-BOARD, SEAFLY, SUB-WING O SURFERBOARD)

1. L'esercizio dell'attività di snorkeling trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate nell'Ordinanza n°48/2012 del 29/05/2012 recante la disciplina della locazione/noleggio dei natanti da diporto.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.
3. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) fatto salvo il caso di noleggio di cui all'Ordinanza n°48/2012, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice della navigazione da Diporto e comunque deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
4. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
5. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 e nell'allegato V del DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al punto successivo;
 - b) Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato decreto ministeriale 26.01.1960, valgono le seguenti disposizioni:
 - 1) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;

- 2) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.
 - c) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - d) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - e) di una gaffa;
 - f) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai trenta metri;
 - g) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
6. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
7. La propulsione del natante a motore trainante deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
8. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri dieci né superiore a metri trenta durante le fasi di esercizio.
9. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
10. Durante lo svolgimento dell'attività, l'operatore intento nell'attività di snorkeling trainato dovrà essere sempre segnalato, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 (cinquanta) metri, tale segnalamento deve essere visibile ad una distanza non inferiore ai 300 mt.;
11. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo snorkeling per volta.
12. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
13. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
14. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente articolo è vietato:
- a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire altre unità sul solco ondoso lasciato dietro di sé a distanza inferiore a quella minima di sicurezza (*per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare*);
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;

- (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- (3) Durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri cento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
- (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
- (5) nel periodo notturno;
- (6) nelle zone di mare vietate alla balneazione o alla navigazione con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente.

15. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, è fatto divieto:

- a. di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente articolo;
- b. di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.

16. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 8

TAVOLA A VELA (WINDSURF)

- 1. L'esercizio dell'attività di locazione di tavole a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate nell'Ordinanza n°48/2012.
- 2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.
- 3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti nonché di tenere rotte più possibili perpendicolari alla linea di costa.
- 4. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.

5. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'art. 27, comma 3 lett. c), del Codice della Nautica di Diporto, con la tavola a vela è vietato:
- a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri cento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
6. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Ischia e degli altri porti del circondario, al conduttore della tavola a vela è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
7. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
8. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

Articolo 9

TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)

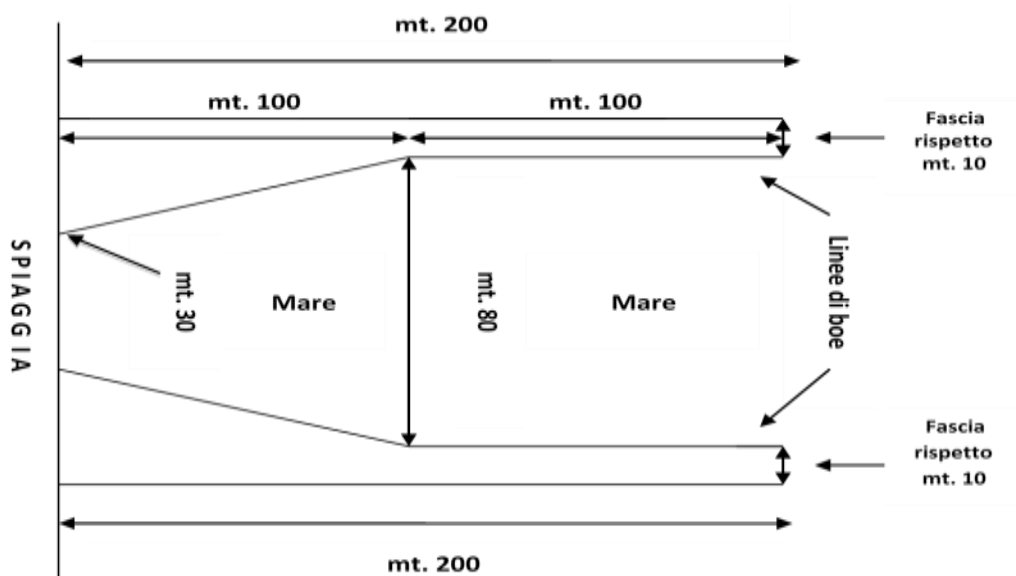
1. L'esercizio dell'attività di locazione di kitesurf da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nell'Ordinanza n°48/2012.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la

responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

3. L'uso del kitesurf è vietato ai minori di anni quattordici.
4. Chi utilizza il kitesurf:
 - a) deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c) indossa un mezzo individuale di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
5. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
6. Per motivi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità è vietato lasciare il kitesurf incustodito.
7. Il conduttore della tavola con aquilone deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta.
8. Con il kitesurf è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) esercitare l'attività:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri cento da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
9. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio.
10. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Ischia e degli altri porti del circondario, al conduttore della tavola con aquilone è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

11. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
12. I "KITESURF" dovranno rispettare le seguenti regole per prevenire gli abbordi in mare:
 - a) Quando due unità "KITESURF" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
 - b) Quando due unità "KITESURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il kite e rallentando;
 - c) Quando un'unità "KITESURF" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il kite e rallentando l'andatura.
13. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
14. Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al kitesurf ha le seguenti caratteristiche:
 - a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di trenta metri e tende ad ampliarsi – simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a cento metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di ottanta metri. L'ampiezza di ottanta metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo anch'esso esteso cento metri;
 - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di duecento metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione ove ciascun gavitello è disposto ad una distanza massima di venti metri dall'altro;
 - c) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (sia destro che sinistro) posto al limite della linea dei duecento metri:
 - (1) è di colore arancione ed ha un diametro di ottanta centimetri (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione);
 - (2) è affiancato esternamente da un gavitello di colore nero, dalle medesime dimensioni di cui al punto precedente, il quale riporta la seguente dicitura di opportune dimensioni: **"ATTENZIONE - CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF - VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ"**. Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
 - d) per ragioni di sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone e delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare in zone adiacenti a quelle delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, sono individuate due fasce di rispetto la cui ampiezza pari a metri dieci è misurata, su entrambi i lati, a partire dal margine più esterno, nel secondo tratto di cento metri verso mare del corridoio stesso;
 - e) tali fasce di sicurezza devono essere individuate da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri venti.
15. Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf.

16. Il soggetto autorizzato dall'autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:



- la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di cento metri dalla battigia);
- nei cento metri sopracitati è consentito il transito di 1 (uno) kitesurf per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
- l'impiego del corridoio è limitato alle sole manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia, all'interno dello stesso sono vietate le attività addestrative e/o lezioni all'utilizzo del Kitesurf.

Articolo 10

TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD)

- L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nell'Ordinanza n°48/2012.
- I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.
- Per la conduzione della tavola sospinta da moto ondoso, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del Codice della Nautica da Diporto, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti preposti e con le condizioni ivi previste.
- La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:

- a) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e balneazione, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
 - b) durante la stagione balneare, nella fascia e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione ad esclusione dei tratti di mare e delle zone appositamente dedicate;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - f) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
5. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.
6. Il divieto non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica oggetto del presente articolo.
7. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di cui al presente Articolo.

Articolo 11

SCI NAUTICO - WAKEBOARD- TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI O SIMILARI

1. Fatte salve le vigenti disposizioni relative alle aree rientranti nella perimetrazione dell'Area Marina Protetta "Regno di Nettuno", l'attività di Sci Nautico e quella di traino di natanti comunemente denominati "banana-boat", piccoli gommoni, ciambelle o mezzi simili, **NON è consentita**, nelle acque del Circondario Marittimo di Ischia.

Articolo 12

(ENTRATA IN VIGORE E SANZIONI)

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ischia.
3. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa la sussistenza ed il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, concedere deroghe dall'applicazione della presente ordinanza.

4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero più grave reato, e fatte salve le maggiori responsabilità derivante dall'illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero, qualora commesse con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 e di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

ISCHIA, lì_17/05/2017.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessio DE ANGELIS